



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Silvia Migliori	Presidente
dott. Rossella Materia	Giudice
dott. Francesca Neri	Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **8023/2021** avente ad oggetto: **ricorso ex art. 250 c.c.**

promossa da:

YYY (C.F. omissis), con il patrocinio dell'avv. BERTOLUZZA LUCIANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in MURA DI PORTA S.VITALE, 6 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. BERTOLUZZA LUCIANO
ATTORE/I

contro

XXX (C.F. omissis), con il patrocinio dell'avv. POLITINO DANIELA e dell'avv. DI MAIO MARCO (DMIMRC80A19G273X) VIA GARIBALDI 7 BOLOGNA; , elettivamente domiciliato in VIA GARIBALDI 7 BOLOGNA presso il difensore avv. POLITINO DANIELA

AVV. ROSSELLA DE GIORGI, QUALE CURATORE SPECIALE DEL MINORE omissis (C.F.), con il patrocinio dell'avv. DE GIORGI ROSSELLA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DELLE TOVAGLIE 12 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. DE GIORGI ROSSELLA CONVENUTO/I

con l'intervento del PM, INTERVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 14-11-2023.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso ex art. 250 c.c., YYY , nato a Bologna il 14-11-2001, chiedeva che il Tribunale lo autorizzasse a riconoscere come proprio figlio il minore Omissis, nato a Bentivoglio il 14-11-2020, riconosciuto alla nascita dalla sola madre XXX.

SI costituiva la madre, chiedendo il rigetto della domanda, in particolare esponendo che: le parti avevano avuto una relazione sentimentale dal febbraio 2019; all'epoca il ricorrente era agli arresti domiciliari per

cessione di stupefacenti; la resistente, col passare del tempo, si rendeva conto che sempre più frequentemente il ragazzo faceva uso di alcol e marijuana, che contribuivano a provocargli alterazioni dell'umore, che lo portavano ad essere spesso fisicamente e verbalmente violento nei suoi confronti; nell'estate 2019 ella interrompeva la relazione, poi i due tornavano insieme in autunno e le cose sembravano essere migliorate, ma poi peggioravano di nuovo e nel dicembre 2019 la resistente interrompeva definitivamente la relazione col ricorrente; a marzo 2020 si rendeva conto di essere incinta di quasi tre mesi; ella comunicava la notizia all'ex compagno, il quale metteva in dubbio di essere il padre e chiedeva alla resistente di fare il test del DNA; ella non rispondeva ed egli cominciava allora a chiamarla insistentemente chiedendole di perdonarlo, salvo poi, a fronte del silenzio di lei, proferire gravi insulti e minacce anche di morte, sia tramite video, che tramite conoscenze comuni e prossimi congiunti della XXX. Dichiarava, inoltre, che mai il ricorrente aveva chiesto notizie del bimbo, dopo la nascita, che solo a febbraio del 2021 ella aveva ricevuto una lettera dal legale del YYY, alla quale non aveva voluto dare riscontro, e che comunque, dal febbraio 2021 sino alla notifica del ricorso (depositato il 22-6-2021 e notificato il 22-2-2022 a causa di disguidi inizialmente verificatisi nella notifica), il ricorrente non si era fatto più vivo, né, ovviamente, aveva in alcun modo contribuito al mantenimento del bambino.

Il bimbo era accudito esclusivamente dalla resistente, aiutata dalla propria famiglia di origine, con la quale continuava a vivere, e composta dai suoi genitori e dalle sue tre sorelle, tutti conviventi.

All'udienza del 26-5-2022 ella dichiarava:

io adesso vivo con Omissis a casa dei miei genitori, non ho altri figli, mio figlio cresce bene, comincerà ad andare all'asilo nido a settembre, io lavoro in un albergo, tipo cameriera ai piani, ho iniziato il mese scorso, ho avuto un contratto di 15 giorni di prova poi me lo hanno rinnovato per sei mesi, lavoro 6 ore al giorno per 5-6 giorni alla settimana, su turni. i miei genitori mi aiutano a tenere mio figlio quando io non ci sono. ho 3 sorelle che vivono con noi. dichiara che non contesta che il ricorrente sia il padre di Omissis, ma si oppone al riconoscimento per le ragioni illustrate in comparsa

All'udienza del 25-10-22 il ricorrente dichiarava:

io all'epoca della gravidanza della XXX ero tossicodipendente, e avevo la paranoia che il figlio non fosse mio, per questo quando la XXX mi ha detto che era incinta non l'ho presa benissimo, e le avevo chiesto di fare il test del dna.

ci eravamo lasciati prima che lei mi dicesse che era incinta, cioè ci siamo lasciati a inizio-metà febbraio 2020 lei mi ha detto della gravidanza circa a metà marzo 2020

è a causa della situazione in cui mi trovavo allora che le ho detto una bruttissima cosa, cioè vaffanculo te e il bambino.

ADR il giorno che è nato Omissis io ero in carcere, per un reato commesso con un mio connazionale marocchino e un altro ragazzo napoletano, avevamo commesso un furto.

adesso dal 1 agosto 2022 sto facendo un percorso terapeutico presso la comunità, sono pulito da luglio 2022, il percorso è per disintossicarsi da cocaina ed eroina, il percorso dura dai 24 ai 30 mesi. adesso sono in periodo di accoglienza, poi ci sarà quello vero e proprio di comunità e quello di reinserimento. la cautela (termine di custodia massima) termina il 6 novembre p.v., continuerò a stare in comunità da libero, per mia scelta.

io abitavo a omissis dai miei genitori, quando frequentavo la ricorrente, poi mi sono spostato a omissis, sempre con i miei genitori.

ho terminato gli studi in quarta superiore, a omissis, sono stato bocciato e non sono riuscito a passare in quinta, e da lì è iniziata la mia carriera da tossico.

sono uscito dal carcere a dicembre 2021, a gennaio 2022 ho iniziato a fare il saldatore, ho imparato soprattutto da mio padre che fa l'operaio, dopo un mese e mezzo mi sono licenziato, perchè uscito dal carcere sono ricaduto nell'uso di sostanze, per questo poi a marzo 2022 sono tornato in carcere.

ADR io ho chiesto di riconoscere questo bambino perché voglio poi finire il percorso comunitario e tornare ad avere una vita civile e avere un lavoro e sono disponibile a occuparmi di questo bambino, Finchè sono in comunità i miei genitori sono disponibili a aiutarmi economicamente anche nel mantenimento di mio figlio.

la mia famiglia è composta da padre, madre, una sorella e due fratelli, mio papà fa l'operaio escavatorista e camionista, la mamma è casalinga, mio fratello ha 18 anni e lavora a omissis, mia sorella ha 12 anni e va in seconda media e il mio fratellino ha 4 anni e va all'asilo.

ADR come ha conosciuto la XXX? ci siamo conosciuti a omissis in un gruppo di amici. Per strada. ADR resistente: come ha conosciuto il sig. YYY? perché frequentavamo le stesse compagnie. ADR non si trattava di un ambiente di tossicodipendenti, io non ho mai fatto uso di sostanze stupefacenti.

Era nominato l'Avv. Rossella De Giorgi quale Curatore Speciale del minore la quale si costituiva il 9-1-2023 e così concludeva, in comparsa:

“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis:

NEL MERITO

Previo espletamento di ogni incombente istruttorio e alla luce delle relative risultanze, verificare se il riconoscimento come figlio del piccolo Omissis XXX da parte di YYY è contrario all'interesse del minore e, in caso risultasse non contrario al suo interesse, adottare, anche in via provvisoria, ogni più opportuno provvedimento nell'interesse del minore in ordine al cognome, all'affidamento e al collocamento nonché al contributo economico a carico del genitore non convivente.

IN VIA ISTRUTTORIA Disporre che i servizi competenti svolgano un'approfondita indagine psicosociale del minore Omissis XXX, verificando la situazione familiare della signora XXX e del signor YYY. Disporre che i servizi sociali verifichino le capacità genitoriali del signor YYY e la sua motivazione alla paternità.

Disporre che i servizi sociali, in collaborazione con i servizi specialistici del territorio, svolgano un'indagine psicologica sul signor YYY, anche sotto il profilo dell'eventuale abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti, con esecuzione degli esami tossicologici.

Disporre che l'accertamento dei servizi venisse approfondito e proseguisse anche all'esito degli esami tossicologici sul signor YYY al fine di verificare la serietà e la genuinità delle sue intenzioni, la tenuta dei suoi comportamenti e la sussistenza dell'interesse del minore. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, formulare istanze istruttorie e concludere. Disporre che le spese che verranno liquidate al curatore speciale siano poste a carico dello Stato, come da delibera di ammissione al gratuito patrocinio n. 3536/2022 del 30 dicembre 2022, emessa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna (all.to 2).

All'udienza del 17-1-2023 il ricorrente era accompagnato dal Responsabile della Comunità di recupero per tossicodipendenti presso la quale stava scontando una pena definitiva per un diverso fatto di reato, essendo, invece, scaduta la misura cautelare alla quale era sottoposto in precedenza.

Si verbalizzava, in particolare:

YYY dichiara di essere il padre di Omissis nato l'11.11.2020 a Bentivoglio. La circostanza per entrambe le parti è incontestata, come da dichiarazione della XXX all'udienza del 26-5-2022.

Il Servizio Sociale, avvalendosi di professionisti psicologi del SSN e dell'Università di Bologna, con relazioni del 20-6-2023 e 9-11-2023 riferiva sul lavoro svolto in esecuzione del mandato conferito dal Giudice con ordinanza del 21-2-2023:

trasmetta relazione sulla attuale situazione familiare sanitaria e scolastica del minore, profili di personalità dei genitori in relazione alla verifica delle rispettive capacità genitoriali, rapporti del minore con altre figure familiari di riferimento, sul contesto familiare materno e paterno, sull'attuale situazione del ricorrente in relazione all'uso di sostanze e in generale alle dipendenze, alla sua situazione lavorativa e giudiziaria, pronunciandosi sulle migliori soluzioni in punto di affidamento, collocamento e visite col genitore non collocatario; il Servizio, qualora ciò risulti coerente con l'interesse del minore e vi sia l'assenso della madre, organizzerà incontri padre-figlio in forma protetta, previo percorso di preparazione per padre e figlio, e procederà all'osservazione delle interazioni padre-figlio; indicherà eventuali ulteriori interventi da porre in essere per favorire la costruzione della relazione fra i due, purchè ciò risulti conforme all'interesse del minore e spiegandone le ragioni

Dalla relazione del 20-6-2023 emerge, in particolare, che la madre ha dichiarato al Servizio che nel corso della sua relazione col padre del bambino, questi ha iniziato ad abusare di alcol e che una sera era sotto l'effetto "di altre cose" e in quella occasione ella lo ricorda come una persona completamente diversa dal solito e dichiara "per quanto una ragazza possa dire di no, lui continuava e da quel giorno ho provato a fare un passo indietro e ho preferito dire basta", pertanto, nel novembre del 2019, interrompeva la relazione, ma poi scopriva di essere incinta, avvisava il padre del bambino, che dichiarava di non volerle sapere niente di lei, ma poi iniziava a telefonarle con tanta insistenza, proferendo insulti e minacce a lei e alla sua famiglia, che era costretta a cambiare numero di telefono; dichiarava di vivere in un ambiente familiare unito e disponibile a sostenerla, anche se preferiva occuparsi il più possibile da sola del bambino; ribadiva la sua contrarietà al riconoscimento e all'organizzazione di incontri padre-figlio; il padre, accompagnato dal responsabile della Comunità di recupero ove era ospite, appariva spaesato e confuso nel racconto, comunque esponeva che effettivamente una sera era tornato a casa in stato di alterazione dovuto all'uso di

sostanze, tanto da non ricordare niente e riferiva di avere avuto una discussione con la resistente, la quale aveva poi deciso di lasciarlo. Riferiva che da allora era iniziata la sua storia di dipendenza da sostanze e di alternanza di periodi di libertà e di carcerazione, dovuti alla commissione di reati in materia di stupefacenti e ad essi collegati (furti); al momento riferiva di avere scontato la pena detentiva alla quale era stato condannato presso la comunità terapeutica, per disintossicarsi.

Con successiva relazione del 9-11-2023 il Servizio trasmetteva anche la valutazione delle competenze genitoriali e i profili di personalità dei genitori.

Il Servizio sottolinea come certi avvenimenti siano descritti dalle parti in modo diametralmente opposto, sicchè non è possibile stabilire ciò che è realmente avvenuto; sta di fatto che la madre racconta, circa la relazione col ricorrente e il concepimento di Omissis, che il ragazzo fin dall'inizio le imponesse un certo rigore nel modo di vestirsi e di comportarsi, a causa della sua eccessiva gelosia, e che, se lei non faceva come voleva lui, alzava le mani; si definisce, all'epoca, "succube" del compagno e incapace di confidarsi, sia per vergogna sia perché lui le ingiungeva di non dire a nessuno ciò che accadeva fra di loro; riferisce che per lei era la prima relazione significativa e di avere accettato certe situazioni perché per ingenuità non si rendeva conto di quanto stesse realmente accadendo e dichiara di essersi sentita manipolata; la situazione è peggiorata quando lui ha iniziato a fare uso di alcol e sostanze stupefacenti; inoltre *"Racconta con forte coinvolgimento emotivo e una marcata sofferenza emotiva quanto accaduto in occasione del concepimento del bambino, che ella ha vissuto come una violenza, da cui si è ripresa dopo alcune ore, ritrovandosi, sconvolta, alla fermata dell'autobus. Dichiarava di essere andata a stare da un'amica per alcuni giorni e di essere poi tornata a casa dai genitori, ai quali tuttavia non riusciva a raccontare nulla; che loro la invitavano a farsi aiutare da una psicologa, ma che ella tendeva a isolarsi anche da loro; che comunque si sono sempre attivati per aiutarla, anche dopo che ha scoperto di aspettare un figlio; si dichiara fiera di riuscire a crescere il suo bambino e di mantenerlo, lavorando, sebbene con l'aiuto dei genitori, e descrive il figlio come tranquillo, solare e ben inserito alla scuola dell'infanzia, da poco iniziata. Ella si oppone al riconoscimento e a eventuali incontri fra il padre e il minore in quanto non cede che egli sia realmente cambiato e sottolinea la sua indole aggressiva, che ha manifestato nel corso del loro rapporto di coppia.*

Il Servizio, anche alla luce delle valutazioni di personalità stilate dalla Prof.ssa Nori, conclude che *"per quanto riguarda il padre, il riconoscimento da lui riportato rispetto a funzioni e responsabilità nei confronti del figlio sembra essere del tutto astratto ad egli non riesce a comprendere il significato, potenzialmente pregiudizievole, dei propri comportamenti rispetto ad un eventuale rapporto con il figlio. Se pur presente una percezione emotiva della paternità, cioè la capacità di costruire un'immagine di sé accanto al proprio bambino, questa sembra essere basata su aspetti infantili, maggiormente centrata sul*

proprio bisogno di riconoscimento, rispetto al reale interesse per il minore. Dalla valutazione effettuata emergono modalità di funzionamento congruenti con quanto rilevato anche dal profilo di personalità e caratterizzate da una marcata impulsività, difficoltà ad accettare la frustrazione e a non cogliere opportunità di gratificazione immediate, perdendo di vista gli obiettivi più a lungo termine e i percorsi entro i quali è inserito. Fatica a gestire le proprie emozioni, di cui non sempre riesce a essere consapevole, e può provare rabbia, se non riesce ad ottenere quanto desiderato. Se messo davanti alle proprie responsabilità, tede e negare o a minimizzare quanto accaduto. Oltre a presentare un'immagine di sé ancora poco definita e di progetti futuri, il funzionamento da lui presentato, improntato all'azione piuttosto che alla riflessività, all'impulsività piuttosto che alla capacità di regolazione emotiva, in cui le capacità di mentalizzazione e di assunzione di responsabilità sono molto carenti, tanto che ciò rischia di essere fonte di instabilità per il minore e, attualmente, non è compatibile con un funzionale esercizio della genitorialità. Ciò non significa che, proseguendo il percorso terapeutico, il padre non possa rinforzare gli attuali elementi di vulnerabilità in modo da poter intraprendere, in futuro, un graduale percorso di conoscenza e di avvicinamento con il figlio”.

Circa la madre, sebbene non siano state svolte osservazioni del suo rapporto col figlio, il Servizio sottolinea che ella *“racconta della quotidianità con il minore, che descrive come un bambino adeguato alla sua età, che ha raggiunto le normali tappe di sviluppo. Appare in grado di dedicarsi a lui e di riconoscere quelli che sono i suoi bisogni. La presenza dei nonni materni, in una sorta di genitorialità vicaria, è un ulteriore elemento di supporto a tutela del bambino”.*

Il Servizio allega inoltre una nota informativa di aggiornamento della Comunità Papa Giovanni XXIII presso la quale si trova il YYY, nella quale si informa che:

In data venerdì 08.09.2023 è stato effettuato all'interno della struttura uno screening rivolto a tutti gli utenti, attraverso l'esame delle urine con test rapidi che rilevano la presenza di sostanze stupefacenti.

Durante questo controllo il sig. YYY è risultato positivo alla cocaina; l'utente, visto l'esito del controllo, ha immediatamente confermato l'utilizzo della sostanza la sera precedente, assieme ad un altro utente della struttura. Secondo le informazioni raccolte dall'equipe, l'acquisto della cocaina è stato effettuato da un altro utente che ha introdotto la sostanza in comunità; il sig. YYY accorgendosi di quello che stava avvenendo si è messo d'accordo con l'utente che gliela avrebbe a quel punto offerta.

Il fatto è stato prontamente segnalato alle autorità competenti in quanto egli è sottoposto ad un provvedimento giuridico che sta scontando in comunità, le quali hanno notificato una diffida in merito all'accaduto.

I comportamenti del sig. YYY appaiono spesso impulsivi ed istintivi, mostrando una scarsa capacità di sapersi fermare e pensare alle conseguenze delle proprie azioni. Solo

successivamente, con il supporto degli educatori, egli inizia gradualmente a prenderne coscienza. Anche rispetto alla capacità di essere sincero, mostra una notevole reticenza a dire la verità prima che gli eventi o le situazioni emergano, anche in questo caso solo successivamente è riuscito a riportare come si siano svolti i fatti nei quali è stato coinvolto.

All'udienza del 14-11-2023 è stato verbalizzato quanto segue:

l'Avv. Pesi chiede: che vengano svolti incontri protetti padre-figlio per poter valutare appieno il profilo della genitorialità e se così non fosse chiedo che venga accolta la domanda di riconoscimento, nulla opponendo alle altre domande proposta da controparte, rimettendosi a giustifica sull'importo del contributo al mantenimento da porsi a carico del padre. e così precisa le conclusioni.

rinuncia a eventuali termini per scritti conclusivi

l'Avv. Politino si riporta alle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione insistendo per l'accoglimento delle domande ivi formulate.

l'Avv. De Giorgi letta la relazione rileva, al momento, la conferma dell'insussistenza dei presupposti per l'affido anche al padre.

Rileva che non si ravvisa, dagli atti di causa, la sussistenza di un grave pregiudizio che deriverebbe al minore dal mero riconoscimento paterno tale da rappresentare il pericolo di un danno gravissimo allo sviluppo psicofisico del minore, suscettibile di derivare dal mero riconoscimento, rimettendosi, comunque, a giustizia sul punto, come da comparsa.

Gli Avv. Politino e De Giorgi pure rinunciano alle memorie conclusive

Avendo tutte le difese precisato riportandosi sostanzialmente ai rispettivi scritti introduttivi, rinunciando ai termini per scritti conclusivi, la causa può essere trattenuta in decisione dal Tribunale.

Il Collegio rammenta, innanzitutto, che la norma di cui si tratta è la seguente:

c.c. art. 250. Riconoscimento

Il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente.

Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i quattordici anni non produce effetto senza il suo assenso.

Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i quattordici anni non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento.

Il consenso non può essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente il quale, assunta ogni opportuna informazione e disposto l'ascolto del minore, adotta eventuali provvedimenti temporanei e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che la difesa del convenuto non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice adotta i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'articolo 315-bis e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262.

Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio

Secondo la Cassazione, l'opposizione al riconoscimento ex art. 250 può essere accolta in caso di giudizio di inidoneità genitoriale del genitore che vuole riconoscere e di pericolo di compromissione dello sviluppo psico-fisico della minore in caso di riconoscimento (Cass. n. 27729/2013): l'accoglimento della opposizione è, comunque, eccezionale; infatti, pur attribuendo la titolarità al genitore, autorizzando il riconoscimento, ben se ne potrà limitare l'esercizio (ex art. 333) in caso di necessità ma senza bisogno di precludere il radice la formazione del rapporto genitoriale che, in linea di principio, risponde al preminente interesse del minore; il riconoscimento, pertanto, può essere respinto solo nei casi che, ex post, legittimerebbero una pronuncia di decadenza ex art. 330.

La Cassazione ha recentemente sottolineato che il bilanciamento fra il diritto soggettivo di colui che vuole riconoscere il figlio e l'interesse del minore a non subire una forte compromissione del proprio sviluppo psico-fisico, va compiuta operando un giudizio prognostico, *che valuti non già il concreto esercizio della responsabilità genitoriale, per modulare il quale vi sono diversi strumenti di tutela, ma la sussistenza, nel caso specifico, di un grave pregiudizio per il minore che derivi dal puro e semplice acquisto dello "status" genitoriale e che si riveli superiore al disagio psichico conseguente alla mancanza o non conoscenza di uno dei genitori. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, nel rigettare la domanda proposta ex art. 250 c.c., aveva del tutto omissa di effettuare il predetto bilanciamento, limitandosi a considerare i vari precedenti penali del padre e l'intervenuta revoca del permesso di soggiorno) (Cassazione civile sez. I, 14/09/2021, n.24718).*

Con la recente Ord. 18600/2021 la Cassazione ha ulteriormente ribadito che: *nel giudizio volto al riconoscimento del figlio minore di anni quattordici da parte del secondo genitore, nell'ipotesi di opposizione del primo che lo abbia già effettuato, occorre procedere al bilanciamento tra l'esigenza di affermare la verità biologica e l'interesse alla stabilità dei rapporti familiari, e tale bilanciamento non può costituire il risultato di una valutazione astratta, ma deve procedersi ad un accertamento in concreto dell'interesse del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico, dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale. (Nella specie la S.C. ha evidenziato che la corte d'appello aveva del tutto omissa di esaminare l'allegazione relativa alla abituale condotta violenta e prevaricatrice del padre biologico nei confronti della madre e dei suoi familiari, frutto di un modello culturale di rapporti di genere, che doveva invece essere posta in evidenza nell'operazione di bilanciamento).*

Nel caso in esame dal Casellario e dal certificato dei carichi pendenti del ricorrente, depositato dalla difesa della resistente il 13-6-2022, emergono precedenti condanne per furto e porto d'armi; un furto tentato in concorso risulta commesso il 4-7-2019 quando il ricorrente, nato il 14-11-2001, era ancora minorenne e per questo fatto egli ha ottenuto il perdono giudiziale; fra i carichi pendenti risulta un decreto di condanna per

danneggiamento aggravato commesso il 4.3.2020, un furto in abitazione in concorso commesso il 5-2-2020, un tentato furto in concorso commesso il 13-11-2020, un furto aggravato commesso il 27-3-2022.

Dalla storia personale del YYY, per come da lui stesso raccontata all'udienza del 25-10-2022, emerge che egli ha iniziato a delinquere sostanzialmente per procurarsi denaro per acquistare stupefacenti; ha interrotto la scuola superiore ed è andato inizialmente a lavorare con suo padre, poi, dopo un primo periodo di carcerazione, è tornato a lavorare, ma poco dopo si è licenziato, perché non appena uscito dal carcere è ricaduto nell'uso di sostanze (circostanze allegate dal YYY medesimo all'udienza del 25-10-2022).

Si osserva, dunque, che egli, quando ancora era minorenne, ha iniziato a commettere reati non perché si trovasse in uno stato di bisogno determinato da un contesto familiare svantaggiato, ma per la condizione di tossicodipendenza nella quale si è ritrovato, a suo dire per avere seguito il cattivo esempio e l'influenza di amici più grandi di lui; questa incapacità di resistere alle tentazioni si è dimostrata più che mai attuale in occasione della ricaduta nell'uso di cocaina verificatasi poche settimane fa, all'interno della Comunità terapeutica; a questo aspetto di fragilità si associa un preoccupante aspetto di impulsività e propensione a reagire con irritabilità o rabbia, ravvisato dalla psicologa e riportato dal Servizio Sociale, che è coerente con la narrazione delle caratteristiche del rapporto di coppia fatta dalla ricorrente e col suo epilogo, che ha coinciso, secondo lei, con il concepimento di Omissis, avvenuto a seguito di una condotta che ha tutte le caratteristiche della violenza sessuale, compiuta dal ricorrente, mentre si trovava sotto l'effetto di alcol e stupefacenti, contro di lei.

Trattasi, evidentemente, di un fatto non penalmente accertato, non avendo lei sporto denuncia, ma nemmeno specificamente contestato, negli atti di causa, dal ricorrente.

Nemmeno è contestato che egli in questi anni abbia mai offerto alla madre, magari tramite i suoi familiari, alcun contributo al mantenimento del figlio, che, ciononostante, sta crescendo regolarmente, circondato dall'affetto della famiglia materna.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che il minore, se il Tribunale acconsentisse al riconoscimento, acquisirebbe lo status di figlio di un soggetto che, all'età di 22 anni, risulta già pluripregiudicato, nullatenente (poiché nulla egli ha allegato circa eventuali sue proprietà), che ha in corso un progetto di disintossicazione comunitario che non pare perseguire con la necessaria determinazione, che prima e dopo il suo concepimento ha tenuto, nei riguardi della madre, una condotta non solo di disinteresse, ma anche di violenza, umiliazione e minaccia persecutoria (anche questi fatti, enunciati in ricorso, non sono stati specificamente contestati), che ha un problema di rilevanza clinica di contenimento dell'impulsività (*idest*, di controllo della rabbia), e che in nulla ha contribuito alla sua crescita, sotto l'aspetto morale e materiale; l'andamento del percorso comunitario e le valutazioni psicologiche effettuate non inducono a ritenere probabile, almeno nel prossimo futuro, un'inversione di tendenza; pertanto, nel caso in esame e in concreto, si ritiene che il riconoscimento avrebbe dei pesanti riflessi negativi sullo *sviluppo armonico, dal*

punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale del minore, per usare le stesse espressioni della Cassazione.

Alla luce di quanto sopra, la domanda non può essere accolta.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo; il ricorrente deve essere quindi condannato a rifondere alla resistente e al Curatore Speciale le spese legali che si liquidano nei valori medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per quella istruttoria e decisoria, in quanto si sono limitate solo alla acquisizione di relazioni dei Servizio Sociali e alla formulazione di conclusioni a verbale; il curatore speciale è ammesso al PSS, ma il compenso non è dimezzato ai sensi dell'art. 130 dpr 115/2002, in quanto si aderisce all'orientamento della Cassazione, ormai assolutamente predominante, secondo il quale *La parte non ammessa al patrocinio spese dello Stato, che sia stata condannata, all'esito del giudizio, al pagamento delle spese di lite direttamente in favore della parte ammessa al beneficio, non può contestare la quantificazione delle spese poste a suo carico sul presupposto che Erario erogherebbe alla parte beneficiata un importo inferiore, giusta la disposizione degli artt.82 e 130 del D.P.R. n.115 del 2002, attesa l'indipendenza dei due rapporti rispettivamente esistenti, il primo, tra le parti del giudizio e regolato dalla sentenza che lo conclude, ed il secondo tra la parte ammessa al beneficio e lo Stato, disciplinato dal D.P.R. n.115 del 2002 e caratterizzato dal diritto di rivalsa, esercitabile dall'Erario nelle forme e nei casi di cui agli artt.133 e 134"* (Cass. Ord. 18223/20; Ord. 11590/2019; Ord. 22017/2018);

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1 – respinge la domanda del ricorrente;

2 - Condanna altresì il ricorrente a rifondere alla resistente e al Curatore Speciale le spese legali che si liquidano per ciascuno, in € 4.736 per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge; ordina il pagamento diretto in favore dello Stato ex art. 133 limitatamente ai compensi dovuti al Curatore Speciale.

COSÌ è DECISO IN Bologna nella camera di consiglio del 21-11-2023

Il Giudice Relatore
dott. Francesca Neri

Il Presidente
dott. Silvia Migliori